

Allegato di Polizza Mortuaria :

Art. 53

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
 - d) in 15 anni per le inumazioni in fossa terragna .
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.
4. La decorrenza della concessione coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione medesimo.
5. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Art. 54

Modalità di concessione

- 1) La concessione individuale privata dei loculi di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 52, viene effettuata, di norma, solo in presenza di salma .
- 2) La Giunta Comunale determinerà, con apposito provvedimento motivato, il numero dei loculi che possono essere concessi a persone in vita, che, in ogni caso, non potrà superare il 70% dei loculi realizzati e/o resisi disponibili per avvenuta scadenza delle concessioni.

comma precedente avverrà sulla base dell'ordine di
 della domanda di concessione, e previa verifica dei
 requisiti di cui al successivo comma n. 6).

- 4) La concessione in uso delle sepoltura di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione al protocollo comunale della domanda di concessione.
- 6) La concessione di loculi e di tombe di famiglia non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, e l'assegnazione avverrà con la seguente graduatoria di priorità:
 - a) nati o residenti dalla nascita nel Comune di Valeggio s/M;
 - b) nati e non più residenti nel comune di Valeggio s/M;
 - c) residenti nel Comune di Valeggio s/M per almeno 5 anni;
 - d) residenti nel Comune di Valeggio sul Mincio;

A parità di graduatoria, vale la data di presentazione della domanda protocollata .

Per ottenere la concessione di Tomba di famiglia, necessita essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) , c) e d) sopra esposte.

Tali requisiti, si applicano, per la priorità di graduatoria, anche per l'assegnazione dei loculi, ma in assenza di tali requisiti, si applica la tariffa doppia di cui al punto 02) del tariffario.

- 7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un versamento pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
- 8) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del versamento effettuato al netto di eventuali spese di Segreteria.
- 9) In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo, è data facoltà di assegnare contemporaneamente, non più di due loculi a persona in vita che appartenga al primo grado di parentela e/o affinità del defunto.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[*Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features*](#)